

Nessuno sconto per le oscenità commesse davanti a minori

La pubblicazione mantiene rilievo penale se diventa oggetto di circolazione

PAGINA A CURA DI
Daniele Piva

■ Gli atti osceni citati dall'articolo 527 del Codice penale rientrano tra i delitti previsti dal Codice penale puniti con pene detentive oggetto di depenalizzazione nominativa.

Le fattispecie

Quanto all'ipotesi base (connessa a comportamenti attinenti la sfera sessuale come il tocco lascivo di parti intime, l'esibizione di organi genitali o altro), si passa dalla pena della reclusione da tre mesi a tre anni alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5mila a un massimo di 30mila euro, mentre quella originariamente aggravata (relativa a fatti commessi all'interno, o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori con pericolo che essi vi assistano), viene trasformata in reato autonomo con pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi.

Schema analogo a quello seguito per la fattispecie di pubblicazioni e spettacoli osceni (articolo 528 del Codice penale), la cui condotta è ora soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 10mila e 50mila euro, diversamente da quelle del comma 3 (utilizzo di mezzi di pubblicità per favorire la circolazione, o il commercio di oggetti osceni e spettacoli pubblici osceni), che diventano delitto punito con la

reclusione da 3 mesi a 3 anni e la multa non inferiore a 103 euro.

Singolare, invece, che la delega non sia stata esercitata rispetto alla contravvenzione di disturbo delle occupazioni e del riposo di persone di cui all'articolo 659 del Codice penale, probabilmente perché si è ritenuto essa intervenga su una materia particolarmente sensibile (la tranquillità pubblica), rispetto alla quale non può prescindersi dall'efficacia deterrente dello strumento penalistico: si tratta, infatti, di condotte dotate di una diffusività tale da far sì che l'evento di disturbo sia potenzialmente idoneo a essere risentito da un numero indeterminato di persone.

Chi applica le sanzioni

Competente ad applicare la nuova sanzione è il prefetto, previa notifica agli interessati entro il termine di novanta o trecentosessanta giorni dalla ricezione degli atti, a seconda che si tratti di residenti nel territorio italiano o all'estero i quali, entro i successivi sessanta giorni, potranno estinguere il procedimento mediante pagamento in misura ridotta.

Per effetto della disciplina transitoria, le nuove sanzioni amministrative, sia pur per importi mai superiori al massimo della pena detentiva originariamente inflitta (tenuto conto del criterio di ragguaglio dell'articolo 135 del Codice penale) si applicano anche se gli atti osceni sono stati commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto (6 febbraio 2016), salvo che il procedimento penale sia stato definito con sentenza o decreto divenuti definitivi, i quali potranno essere revocati dal giudice dell'esecuzione, fatti salvi gli effetti di eventuali statuizioni civili.

Atti precedenti al 6 febbraio

In particolare, per gli atti commessi prima del 6 febbraio 2016, l'autorità giudiziaria ne dispone la trasmissione al prefetto entro 90 giorni, salvo che il reato risulti estinto. Se il procedimento è in fase di indagini, sarà il pubblico ministero a curare direttamente l'adempimento, con annotazione nel registro delle notizie di reato, salvo richiedere (anche mediante elenchi cumulativi, come già avviene nei procedimenti a carico di ignoti) l'archiviazione, ove il reato risulti estinto. Ove invece sia già stata esercitata l'azione penale, salvo non ritenga di poter assolvere nel merito, il giudice dovrà, in ogni stato e grado del processo, pronunciare sentenza inappellabile di proscioglimento, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti al prefetto e decidere, ove in sede di impugnazione, ai soli effetti delle eventuali disposizioni e dei capi che concernono gli interessi civili.

In pendenza del giudizio di legittimità, la Cassazione si troverà a dover pronunciare sentenza di annullamento senza rinvio, anche in presenza di ricorso manifestamente infondato, o comunque inammissibile, salvo il caso di tardività in cui, non essendosi instaurato un valido rapporto processuale, può ritenersi formato il giudicato e porsi la questione, soltanto in sede esecutiva, laddove il giudice dovrà trasmettere gli atti al prefetto, salvo che il reato risulti estinto.

In ogni caso, la trasmissione degli atti potrà creare qualche difficoltà operativa in relazione alla procedura di scarico nei programmi ministeriali, così come è ben possibile che continuino a segnalarsi alle Procure fatti ormai privi di rilievo penale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il punto

01 | ATTI OSCENI

Il delitto di atti osceni (articolo 527 del Codice penale) si trasforma in illecito amministrativo, punito con sanzione pecuniaria da un minimo di cinquemila a un massimo di diecimila euro, salvo che gli atti siano commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori, con pericolo che essi vi assistano

02 | PUBBLICAZIONI

Il delitto di pubblicazione e spettacoli osceni (articolo 528 del Codice penale) si trasforma in illecito amministrativo punito con sanzione pecuniaria da diecimila a cinquantamila euro, salvo si adoperino mezzi di pubblicità per

favorire la circolazione o il commercio di scritti, disegni, immagini o altri oggetti osceni, o si diano spettacoli pubblici teatrali, o cinematografici, oppure audizioni o recitazioni pubbliche che abbiano carattere di oscenità

03 | IL RUOLO DEL PREFETTO

Competente ad accertare i nuovi illeciti, anche se commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto (6 febbraio 2016), è il prefetto, al quale saranno trasmessi gli atti dei procedimenti penali eventualmente già pendenti in ogni stato e grado, salvo che il reato risulti estinto. Gli interessati potranno comunque estinguere il procedimento mediante pagamento in misura ridotta